

SCHEMA PER L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ LEGGE 232/2016

Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotto il 21/04/2026

0 GENERALITÀ

0.1 Storia

- Edizione 0 - 21 giugno 2017 -- Schema per l'attestazione di conformità Legge 232/2016
- Edizione 1 - 14 marzo 2019 -- Schema per l'attestazione di conformità Legge 232/2016
- Edizione 2 - 26 luglio 2023 -- Schema per l'attestazione di conformità Legge 232/2016
- Edizione 3 - 18 aprile 2024 -- Schema per l'attestazione di conformità Legge 232/2016
- Edizione 4 - 21 aprile 2026 -- Schema per l'attestazione di conformità Legge 232/2016

0.2 Definizioni

0.2.0 Prodotto

Per questo schema si intende per **prodotto** il bene materiale o immateriale oggetto di verifica di conformità all'allegato A o allegato B delle Legge 232.

0.2.1 Interconnessione

Si adotta la definizione data dalla circolare Circolare N.4/E (vedi sotto) e cioè:

- 1) *scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);*
- 2) *sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)*

0.3 Documenti esterni di riferimento

- LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*
- LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Che modifica la Legge 232/2016*

- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*
- LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*
- LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*
- LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*
- LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*
- LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*
- LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*
- Circolare N.4/E dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico del 30/03/2017 *Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 *"Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto" ottobre 2013*

0.4 Documenti IGQ di riferimento

- Regolamento per la certificazione di prodotto - Edizione 13 – 25 luglio 2022
- Codice etico - Edizione 01 del 13 dicembre 2016

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente schema certificativo definisce le condizioni da soddisfare e le modalità di verifica applicate da IGQ per il rilascio degli attestati di conformità previsti dalla Legge 232/2016 in tema di benefici fiscali e industria 4.0, con i chiarimenti riportati nella Circolare N.4/E dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico del 30/03/2017.

L'attività consta in *Analisi tecnica prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.*

2 REQUISITI

L'attestazione di conformità di cui al presente schema è effettuata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17067 per lo schema 1a con le seguenti precisazioni:

(I) Selezione

il bene è definito dal richiedente. Non c'è attività di campionamento da parte di IGQ;

- (II) Determinazione delle caratteristiche:** è effettuata mediante attività di valutazione documentale delle caratteristiche del prodotto e successiva conferma e determinazione dell'interconnessione mediante verifica in campo;
- (III) Riesame** esame della evidenze di conformità ottenute durante la fase di determinazione per stabilire se i requisiti specificati sono stati soddisfatti;
- (IV) Decisione di certificazione** decisione di emissione dell'attestato di conformità;
- (V) Attestazione** rilascio di una attestazione di conformità;
- (VI) Sorveglianza** ai sensi della Legge 232/2016 lo schema non prevede sorveglianza.

Il presente schema certificativo non prevede il mantenimento nel tempo (sorveglianza) e pertanto l'attestazione di conformità viene rilasciata al termine degli accertamenti iniziali ed ha la validità attribuitale dalla Legge.

Questo schema non prevede l'uso del marchio di certificazione IGQ di prodotto.

L'attestazione di conformità di cui al presente schema può essere rilasciata anche ad aziende prive di certificazione di sistema di gestione per la qualità.

Il rilascio dell'attestazione è basato unicamente sulla determinazione delle caratteristiche definite dagli allegati A o B della Legge 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025.

3 INFORMAZIONI E DATI DEL PRODOTTO

All'atto della richiesta d'offerta l'Azienda deve fornire le informazioni e le documentazioni seguenti:

1. L'identificazione dei prodotti di cui attestare la conformità;
2. la descrizione tecnica del prodotto tramite appropriata documentazione che ne descriva:
 - specifiche di progetto,
 - descrizioni tecniche,
 - manuali,
 - le caratteristiche di interconnessione,
 - dichiarazioni di conformità alle direttive nazionali-internazionali.che dovrà essere pertinente alle caratteristiche del bene con riferimento ai requisiti di cui si verifica la conformità;
3. ogni altra informazione che l'azienda reputi utile per caratterizzare il prodotto;

Ogni informazione tecnica non pertinente potrà essere cancellata o oscurata dall'azienda a maggior tutela della riservatezza.

4 COMPETENZE DEL GRUPPO DI VERIFICA

Le verifiche devono essere condotte da un gruppo di verifica multidisciplinare, costituito da auditor di sistemi di gestione o di prodotto e/o esperti tecnici in modo da garantire che il gruppo di valutazione possieda le seguenti competenze:

- IAF 17 “Basic metals and fabricated metal products” (codici NACE 24, 25, 33.11) e IAF 18 “Machinery and equipment” (codici NACE 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2);
- IAF 33 “Information technology” (codici NACE 58.2, 62, 63.1) o competenza specifica su modalità di interconnessione per beni di cui alla Legge 232/2016, rilevata e dimostrata attraverso intervista strutturata apposita.
- laddove ritenuto necessario dal Responsabile di Schema, competenza per i sistemi di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il macrosettore II che contiene i settori IAF 17 e 18 sopraindicati (p.es. caso di modifica di un impianto esistente che potrebbe introdurre nuovi rischi per il personale).

I membri del gruppo di valutazione devono altresì dimostrare conoscenza dei requisiti degli Allegati A e B della Legge 232/2016.

5 CONDUZIONE DELLA VERIFICA

5.1 Riservatezza

Le informazioni raccolte nel corso di tutte le attività svolte dal personale di staff e dagli auditor IGQ, sia di tipo tecnico, che gestionale od organizzativo, vengono trattate con riservatezza a tutti i livelli. IGQ è dotato di un sistema di sicurezza delle informazioni che nel rispetto delle disposizioni legislative garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Un formale impegno di riservatezza è sottoscritto da tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo alle attività IGQ, come richiesto dal Codice Etico IGQ.

5.2 Fase 1 (off-site)

La valutazione di fase 1 è volta a verificare il possesso o meno delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato A o B della Legge n. 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025, per ciascuno dei prodotti di cui attestare la conformità, sulla base della sola documentazione tecnica specifica inviata ufficialmente dall'azienda ad IGQ.

La valutazione di fase 1 può essere effettuata dal gruppo di valutazione anche per beni non ancora acquistati, o addirittura ancora in fase di progettazione.

La valutazione di fase 1 si conclude con il rilascio di una relazione tecnica, per ogni bene, attestante il possesso o meno delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato A o B alla Legge n. 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025.

Tale relazione tecnica **non costituisce attestato di conformità.**

5.3 Fase 2 (on-site)

La valutazione di fase 2 è volta a verificare il possesso o meno delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato A o B alla Legge n. 232/2016 o allegato IV o V alla Legge 199/2025, per ciascuno dei beni oggetto della proposta, con particolare riferimento al

requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura.

La fase 2 è effettuata sulla base di sopralluoghi presso le unità produttive dove i beni suddetti sono in esercizio; prevede quindi la verifica da parte del gruppo di valutazione delle pertinenti funzionalità dei beni mediante osservazione delle attività produttive, interviste al personale addetto, e, ove necessario, effettuazione di prove e/o simulazioni.

In questa fase l'azienda deve garantire che al gruppo di valutazione sia consentito l'accesso alle aree dove sono situati i beni in esercizio. Il cliente dovrà altresì garantire la disponibilità di rappresentanti della propria organizzazione che svolgano la funzione di guida per il gruppo di valutazione e che stabiliscano i contatti per le interviste con il personale addetto, o forniscano loro stessi le informazioni e chiarimenti richiesti.

La valutazione di fase 2 si conclude con il rilascio di una relazione tecnica, per ogni bene, attestante il possesso o meno delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato A o B alla Legge n. 232/2016 o allegato IV e V alla Legge 199/2025.

Tale relazione integra e completa la relazione tecnica di fase 1 e si conclude con la proposta (o meno) di rilascio dell'attestazione di conformità che viene riportata in conclusione della relazione tecnica.

6 RIESAME

Il riesame indipendente è effettuato dal Responsabile di Schema Prodotto.

Consiste nella verifica della documentazione della pratica (dopo la fase 2) ed è volta a verificare il rispetto della presente procedura in ogni fase della verifica. Tale riesame è documentato in una registrazione.

7 DECISIONE DI CERTIFICAZIONE

La decisione di rilascio dell'attestazione di conformità è presa dalla Commissione Industria 4.0 IGQ su proposta presentata dal Referente tecnico Industria 4.0 e dopo il positivo riesame della pratica effettuato dal Responsabile di Schema Prodotto. La commissione riceve la relazione tecnica completa redatta dal gruppo di verifica. La decisione della Commissione viene verbalizzata.

Alla riunione della Commissione partecipa un rappresentante del Comitato Scientifico (Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità). Il rappresentante del Comitato Scientifico può essere consultato per email.

8 RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo staff tecnico procede alla redazione dell'attestazione di conformità secondo lo schema riportato in Allegato 1. Il Direttore, verificato che non sussistano impedimenti amministrativi, appone la firma digitale all'attestato.

9 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La conservazione di tutta la documentazione relativa ad ogni attestazione di conformità viene gestita con modalità di conservazione digitale.

I documenti disponibili solo in formato cartaceo sono trasformati in documenti digitali tramite scansione. I documenti originali in formato cartaceo devono essere distrutti dopo la loro digitalizzazione.

Tutti i documenti (sia quelli forniti dall'azienda che quelli elaborati da IGQ) sono racchiusi in un'unica cartella elettronica compressa (formato .zip) e tale cartella è firmata digitalmente dal Direttore con marca temporale. Tale documento viene conservato per un durata di 10 anni sul sistema informativo IGQ.

Allegato 1 - modello di attestazione di conformità


IGQ
ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

[RIF_ATTESTAZIONE]

Si attesta che il bene:

[BENE]

installato presso:

[cli]
[VIA STAB]
[localita]

possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla

LEGGE 11 Dicembre 2016 n.232
Allegato []

ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione.

Questo attestato è stato emesso sulla base della relazione tecnica [RIF_ATTESTAZIONE] del
[DATA_RELAZIONE]
[Nota_Attestato]

Sesto San Giovanni MI,
[DATA_ATTESTAZIONE]

Il Direttore
Ing. Roberto Pieroncini



00003

Sede IGQ
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via Giosuè Carducci, 125/A
Tel. 02 6610 1348
Fax 02 6610 8409
info@igq.it
www.igq.it